



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEGLI STUDENTI, DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 2864 del 30.12.2016)

Art 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la procedura di nomina ed il funzionamento del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi (d'ora in poi definito "Garante degli Studenti") dell'Università degli studi di Messina, di cui all'art.18 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 (Nomina e durata)

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo dotati di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici, muniti di diploma di laurea e in possesso di documentata esperienza almeno quinquennale derivante da attività di elevata qualificazione svolta presso enti pubblici o privati o di documentato esercizio almeno quinquennale di attività professionale riservata agli iscritti ad albi. A tal fine, viene indetta una apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti. La valutazione comparativa è effettuata da una Commissione composta da tre membri, designata dal Senato Accademico al suo interno, la quale proporrà, al termine dei lavori, allo stesso Senato Accademico, una terna di nomi, tra i quali verrà designato il Garante degli Studenti.

2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile, anche consecutivamente, una sola volta.

3. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

4. Non possono partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento la carica di Garante degli Studenti:

- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell'Università di Messina cariche accademiche;
- coloro che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni cariche politiche o sindacali;
- coloro che hanno procedimenti penali in corso o che abbiano avuto a loro carico sentenze penali di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
- coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso.

5. Costituiscono cause di incompatibilità con l'assunzione e/o il mantenimento della carica di Garante degli Studenti l'aver in corso con l'Università di Messina rapporti di lavoro, contratti, liti pendenti o il trovarsi in situazioni che comunque possano determinare condizionamenti o possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tale da limitarne la libertà e l'indipendenza. In tali casi, sarà obbligo dell'interessato optare, a pena di decadenza, al momento dell'assunzione della carica o entro il termine perentorio di quindici giorni dall'insorgere della causa di incompatibilità, tra la carica di Garante degli Studenti e il mantenimento di una delle superiori situazioni.

6. Il Garante degli Studenti decade, altresì, dall'incarico in caso di assunzioni di cariche accademiche presso l'Università di Messina o di cariche politiche o sindacali, in caso di procedimento penale a suo carico, in caso di parentela o affinità fino al quarto grado, o coniugio o convivenza con personale docente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché con studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo stesso o, se pubblico dipendente, in caso di licenziamento per motivi disciplinari, destituzione o dispensa per persistente insufficiente rendimento, ovvero in caso di dichiarata decadenza da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

(Funzioni e competenze)

1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell'Università di Messina relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dal Codice Etico dell'Ateneo, dal Codice di comportamento dei pubblici impiegati e dalla Carta dei Servizi di Ateneo. Al Garante compete ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi. A tal fine, al Garante degli Studenti è assegnata una apposita sede.

2. Il Garante degli Studenti, in particolare:

a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti dell'Ateneo;

b) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti o di altro personale o di studenti dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;

c) presenta la relazione annuale e le eventuali relazioni di urgenza di cui all'art. 6 del presente regolamento;

d) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti oggetto delle segnalazioni ricevute e ne promuove una pronta ed efficace soluzione.

Art. 4

(Intervento e attività)

1. Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, dottorandi e specializzandi, singoli o associati, o di loro rappresentanti in seno agli organi collegiali.

2. Il Garante degli Studenti può chiedere di sua iniziativa, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione.

3. Il Garante degli Studenti comunica per iscritto all'istante l'esito del proprio accertamento e gli eventuali provvedimenti assunti dall'Università, con la massima tempestività e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il Garante degli Studenti non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risultino pendenti procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 5

(Indipendenza, riservatezza e segreto d'ufficio)

1. Il Garante degli Studenti è un organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi dell'Università, è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente e non può essere rimosso dall'incarico prima della scadenza.
2. Il Garante degli Studenti è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Garante degli Studenti si impegna ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

Art. 6

(Relazione annuale e relazione d'urgenza)

1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.
2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l'adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l'indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.
3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 7

(Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo - Notizie di reato)

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli Studenti, gli organi, le strutture e gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti ad assicurare la propria collaborazione.
2. Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare un illecito disciplinare, il Garante degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione al Rettore, al Direttore Generale e, nel caso in cui ravvisi estremi di reato, anche alla Procura della Repubblica.

Art. 8

(Pubblicità)

Verrà data adeguata pubblicità alle attività svolte dal Garante, prevedendo la pubblicazione, sul portale dell'Ateneo, delle relative informazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e del segreto d'ufficio.